



Bambini da 0 a 6 anni

Il rispetto degli obblighi vaccinali è un requisito per l'ammissione all'asilo nido e alle scuole dell'infanzia. I bambini non vaccinati non potranno quindi essere ammessi alla frequenza di queste scuole.

Bambini e ragazzi da 6 a 16 anni

Dalla scuola primaria (scuola elementare) in poi i bambini e i ragazzi possono accedere comunque a scuola, ma, in caso non siano stati rispettati gli obblighi, viene attivato un percorso di recupero della vaccinazione ed è possibile incorrere in sanzioni amministrative.

Cosa devono fare le famiglie per l'a.s. 2017-2018

- **entro il 10 settembre 2017** per i nidi e la scuola dell'infanzia ed **entro il 31 ottobre 2017** per la scuola dell'obbligo:
 - per l'avvenuta vaccinazione può essere presentata la relativa documentazione oppure un'autocertificazione utilizzando il modello allegato;
 - per l'omissione e il differimento (in caso di comprovate motivazioni, quali malattia acuta, grave o moderata, con o senza febbre ...), e l'immunizzazione da malattia deve essere presentata la relativa documentazione; in particolare, l'avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale può essere comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante ovvero dagli esiti dell'analisi sierologica;
 - coloro che sono in attesa di effettuare la vaccinazione devono presentare copia della prenotazione dell'appuntamento presso l'ASL;
- **entro il 10 marzo 2018**, nel caso in cui sia stata precedentemente presentata l'autocertificazione, deve essere presentata la documentazione comprovante l'avvenuta vaccinazione.

Cosa accade se la famiglia non presenta la documentazione

Nel caso in cui il genitore o tutore non presenti a scuola, nei termini previsti, la documentazione richiesta:

- i bambini da 0 a 6 anni non vaccinati non possono accedere agli asili nido e alle scuole dell'infanzia
- da 6 a 16 anni possono accedere a scuola ma devono adempiere agli obblighi vaccinali entro il **10 marzo 2018**.

In entrambi i casi il dirigente scolastico o il responsabile dei servizi educativi è tenuto a segnalare la violazione alla ASL entro dieci giorni; l'ASL contatterà i genitori/tutori/affidatari per un appuntamento e un colloquio informativo indicando le modalità e i tempi nei quali effettuare le vaccinazioni prescritte. Se non si presentano all'appuntamento oppure, a seguito del colloquio informativo, non provvedano a far somministrare il vaccino al bambino, l'ASL contesterà formalmente l'inadempimento dell'obbligo.

Sanzioni previste per le famiglie

La mancata osservanza dell'obbligo vaccinale a seguito della contestazione dell'ASL comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 500 euro, proporzionata alla gravità dell'inadempimento (ad esempio: al numero di vaccinazioni omesse).



Tuttavia, non incorrono in sanzione quando provvedono a far somministrare al minore il vaccino o la prima dose del ciclo vaccinale nel termine indicato dalla ASL nell'atto di contestazione, a condizione che completino il ciclo vaccinale nel rispetto delle tempistiche stabilite dalla ASL.

Modulistica

Si allega alla presente apposito modello di dichiarazione sostitutiva che deve essere utilizzato dalle famiglie per attestare la situazione vaccinale dei bambini e ragazzi. **Nel caso di più figli, dovrà essere prodotta una dichiarazione per ciascuno di essi.**

Per ulteriori informazioni:

<http://www.salute.gov.it/>

Numero verde **1500**

Modalità di consegna della documentazione

La documentazione/autocertificazione richiesta potrà essere consegnata, entro le scadenze sopra riportate:

- Alle docenti di classe/sezione, in busta chiusa.
- Alla segreteria dell'istituto negli orari di apertura al pubblico.
- Tramite PEC all'indirizzo coic811002@pec.istruzione.it
- Per chi non ha la PEC: tramite mail all'indirizzo www.icsci.gov.it allegando la scansione di un documento di identità del genitore.

Ringraziando per la collaborazione, porgo cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Magda Zanon

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs. 39/93